

Originale della sentenza	€ 16,00
Originale sentenza esecutiva	€ 32,00
Copie sentenze per notifica	€ 64,00
Diritti di cancelleria	€ 40,44
Totale spese	€152,44
Il Direttore della Segreteria	

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Composta dai magistrati:

Dott. Luciana Savagnone	Presidente
Dott. Giuseppe Colavecchio	Consigliere
Dott. Giuseppe Grasso	I referendario relatore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 6/2017

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n.63191 del registro di segreteria, proposto nei confronti di Gullotta Salvatore, nato a Catania il 25/5/1970 e residente in Aci Sant'Antonio Via A. Musumeci n.41.

Esaminati gli atti e documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del 14/12/2016 il relatore dott. Giuseppe Grasso e il Pubblico Ministero, nella persona della dottoressa Maria Luigia Licastro.

FATTO

Con atto di citazione il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio il signor Gullotta Salvatore, concessionario della ricevitoria del lotto n.1906, per chiederne la condanna al risarcimento, a favore dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, della somma di €44.166,04 oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di danno erariale, per il mancato versamento dell'importo complessivo delle giocate del lotto dal 25/3/2015 al 31/3/2015.

Il PM riferisce che il convenuto, in qualità di concessionario della ricevitoria del lotto n.1906, con sede in Aci Catena, avrebbe dovuto riversare l'importo delle giocate del lotto, ma che non ha provveduto.

Pertanto l'amministrazione con provvedimento n. 57259 del 17/8/2015, aveva provveduto a revocare la concessione della ricevitoria lotto n.1906.

Il PM ritiene che sulla base della normativa di riferimento: L. n.528/1982, DPR n.303/1990, DPR n.560/1996, i concessionari di ricevitoria devono essere qualificati agenti contabili e, pertanto, soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti.

Il convenuto nella fase preprocessuale è stato regolarmente invitato a dedurre, ma non ha prodotto deduzioni difensive né si è poi costituito in giudizio.

All'udienza del 14 dicembre 2016 il Pm ha insistito nella propria richiesta.

DIRITTO

La fattispecie di danno erariale di cui al presente giudizio è costituita, secondo la prospettazione del Pubblico Ministero, dal mancato versamento dei proventi del lotto da parte del ricevitore.

In proposito, è assolutamente pacifico che tra l'Amministrazione finanziaria e il ricevitore del lotto si instauri un rapporto di servizio, atteso che quest'ultimo, in base ad una concessione, riscuote ed effettua pagamenti per conto dello Stato, così come previsto dagli artt.1,4 e 10 della legge n.528 del 1982.

In materia, la normativa recata dall'art.24 del D.P.R. n.303 del 1990 e dal successivo art.30, introdotto dal D.P.R. n.560 del 1996, prevede che il concessionario, entro il giovedì della settimana successiva all'estrazione, versi i proventi dell'estrazione, al netto delle vincite pagate e dell'aggio, sulla base dell'estratto conto settimanale.

Il Procuratore ha fornito la segnalazione di omesso versamento da parte dell'amministrazione che l'odierno convenuto ha omesso di effettuare i versamenti

relativamente alla settimana contabile contestata.

La condotta omissiva descritta, in considerazione della palese inottemperanza ad obblighi convenzionali, integra gli estremi della responsabilità contabile per la quale il convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, della somma complessiva di €44.166,04.

Ad essa devono essere aggiunti gli interessi nella misura di una volta e mezzo il tasso legale, ai sensi dell'art.33, comma 2, l.23 dicembre 1994, n.724, decorrenti dalla scadenza dei singoli versamenti alla data del soddisfo.

Le spese di causa seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando condanna Gullotta Salvatore al pagamento, in favore dell' Agenzia delle dogane e dei monopoli della somma di € 44.166,04 oltre interessi nella misura di una volta e mezzo di quelli legali, ai sensi dell'art. 33, comma 2, l.23 dicembre 1994, n. 724, decorrenti dalla scadenza delle singole obbligazioni alla data dell'effettivo soddisfo.

Condanna il convenuto al rimborso delle spese processuali a favore dello Stato che si liquidano in € 94,16 (novantaquattro/16).

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2016.

L'Estensore

Il Presidente

F.to Dott.Giuseppe Grasso

F.to Dott. Luciana Savagnone

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 11 gennaio 2017

Il Direttore della Segreteria

F.to Dr.ssa Rita Casamichele